

REGOLAMENTO GENERALE PER IL SOSTEGNO E IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO REALIZZATI IN PROVINCIA DI RAVENNA

ART.1

Criteri generali

La Camera di Commercio, a norma della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e successive modifiche e/o integrazioni, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

In assolvimento di tali funzioni l'Ente Camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative ovvero nel cofinanziamento di iniziative svolte a cura di altri soggetti.

L'Ente Camerale indirizza i propri interventi a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- finanziare interventi di valorizzazione del territorio e di sviluppo economico generale, senza concedere un vantaggio selettivo a talune imprese o talune produzioni al fine di evitare che la presente misura rientri nel campo di applicazione dell'art. 107, paragrafo 1 del TFUE in materia di aiuti di stato incompatibili;
- evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- preferire le iniziative che siano impostate e/o realizzate in collaborazione con Enti pubblici e associazioni di categoria escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori;
- favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati anche temporaneamente tra loro, nell'ambito degli interventi definiti dal presente regolamento.

Nel rispetto dei criteri generali indicati, i soggetti terzi destinatari dei contributi sono individuati in via prioritaria negli Enti pubblici e di diritto pubblico ed organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema imprenditoriale o di componenti della società civile, non aventi come finalità la distribuzione di utili agli associati, oltre alle società di servizi degli organismi ed Enti così come sopra definiti.

ART.2

Forme di intervento

L'intervento di sostegno dell'Ente può esplicarsi nei seguenti modi:

- a) Interventi in attuazione di accordi/convenzioni e/o compartecipazione con altri Enti istituzionali in cui l'Ente camerale sia soggetto cotitolare del progetto e sostenga una quota parte dei costi (in questo caso l'erogazione delle risorse esula dai vincoli del presente regolamento);
- b) Concessione di contributi a favore di iniziative di terzi, ovvero prevedendo il cofinanziamento dell'Ente camerale;
- c) Assunzione diretta di spese per la realizzazione dell'iniziativa (ad es. forma di pubblicità, acquisizione di spazi espositivi, stampa di materiale, concessione di borse di studio, ecc.) In

tal caso la spesa può essere fatturata direttamente alla Camera di Commercio.
d) Concessione del patrocinio gratuito in riferimento all'apposito regolamento camerale.

ART.3

Ambito di intervento

In attuazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), le iniziative o i progetti da esaminare e cofinanziare dovranno essere orientati al sostegno alla competitività delle imprese e dei territori e fare riferimento in modo specifico ad una o più finalità, indicate dallo stesso decreto, quali funzioni istituzionali e promozionali dell'ente camerale, che di seguito sinteticamente si riportano:

- attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, incluso il passaggio generazionale;
- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- sviluppo e promozione dell'intera filiera del turismo;
- iniziative per la tutela ambientale nonché supporto alle piccole e medie imprese per lo sviluppo e il miglioramento delle conoscenze e delle condizioni ambientali;
- iniziative e progetti di orientamento al lavoro e alle professioni, alternanza scuola-lavoro;
- informazione e assistenza alle imprese sulla sicurezza, conformità, norme tecniche e legalità dei prodotti per la tutela del consumatore;
- sviluppo della cultura digitale, della digitalizzazione e del web marketing;
- qualificazione aziendale e dei prodotti, anche attraverso progetti di assistenza e benchmarking.

Le risorse disponibili sono definite all'interno del bilancio preventivo annuale.

ART.4

Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo.

I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, ecc. per la tipologia b) di interventi di cui all'art. 2 ai fini della promozione dell'economia provinciale debbono presentare apposita richiesta alla Camera di Commercio.

I termini per la presentazione delle richieste di contributo per iniziative, da realizzarsi entro l'anno di riferimento, sono definiti da apposita deliberazione della Giunta camerale ed adeguatamente pubblicizzati nel sito istituzionale. In ogni caso le richieste dovranno pervenire, pena la loro inammissibilità, dopo l'apertura dei termini di presentazione ed entro la data di realizzazione dei progetti e/o iniziative.

La Giunta valuterà, in subordine e in funzione delle disponibilità economiche, la possibilità di concedere contributi ad iniziative/progetti già conclusi al momento della presentazione della domanda, previa presentazione di adeguata documentazione con cui si evidenzino gli esiti e i risultati ottenuti e dai quali emerga la strategicità e rilevanza dell'intervento e il budget definitivo delle spese.

La domanda e i relativi allegati, sottoscritti dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di società, enti o associazioni di categoria, dovranno essere inoltrati, pena inammissibilità, solo a mezzo Posta Elettronica Certificata e con firma digitale del Legale Rappresentante, alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica presente sul sito www.ra.camcom.gov.it. I termini, la modulistica e le modalità di presentazione delle richieste di contributo saranno pubblicizzati attraverso il sito internet della Camera di Commercio www.ra.camcom.gov.it

ART. 5

Spese ammissibili ed entità del contributo

Ai fini della determinazione del contributo le spese preventivate devono essere distinte analiticamente per tipologia in modo da consentire una valutazione delle stesse, considerando che:

- Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di beni (escluse le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili) e servizi (a puro titolo esemplificativo: organizzazione, promozione, consulenza, collaborazione, ecc...) strumentali alla realizzazione del progetto/iniziativa.
- Non sono ammissibili le spese relative a pernottamenti, ristorazione e viaggi, fatta eccezione per i soli casi da riferirsi alla organizzazione di eventi/manifestazioni svolte nella provincia di Ravenna, a carattere internazionale, che facciano diretto riferimento alla promozione, consolidamento e sviluppo di settori economici strategici per l'economia del territorio, ove tali spese, all'interno del budget, siano strumentali alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici e funzionali allo svolgimento e alla riuscita dell'evento;
- Non sono ammissibili spese riferibili a costi di personale dipendente di nessuna natura;
- Non sono ammissibili costi relativi ad imposte e tasse.

La misura del contributo richiesto all'Ente Camerale non potrà eccedere il 40% del totale dei costi preventivati ammissibili secondo i criteri sopra indicati.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.

Il soggetto che richiede il contributo deve coincidere con il soggetto che sostiene le spese, e che sarà tenuto a rendicontare l'iniziativa ai fini della liquidazione del contributo sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento.

Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che:

- non siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- sottoposti a procedure concorsuali.

L'analisi delle richieste in merito alla tipologia b) di interventi di cui all'art. 2 è riservata a progetti/iniziative con un budget preventivo di spesa ammissibile, secondo i criteri previsti dal presente regolamento, non inferiore ad Euro 10.000,00.

Sono altresì definiti i seguenti importi massimi di contributo che non potranno eccedere comunque il 40% dei costi preventivati ed ammissibili;

- per progetti rappresentativi di un singolo soggetto/ente/associazione il contributo non potrà superare € 20.000;
- per progetti unitari rappresentativi di un determinato settore economico che coinvolgano tutte o più associazioni imprenditoriali di riferimento il contributo massimo è pari a € 30.000;
- per progetti di interesse trasversale ai settori e alle categorie economiche per il rilevante contributo allo sviluppo economico provinciale e/o rappresentativi dell'intero mondo imprenditoriale provinciale, il contributo massimo potrà arrivare ad € 40.000. In questo caso nella relazione dovranno essere indicati tutti gli enti/soggetti promotori con i relativi impegni economici e/o organizzativi.

Non saranno ammessi progetti il cui interesse sia limitato esclusivamente alla base associativa di riferimento o progetti autoreferenziali.

Non saranno altresì considerate le richieste di contributo potenzialmente riconducibili ad altre linee di intervento relative a bandi e fondi specifici approvati dalla Camera di Commercio.

ART.6

Istruttoria sulla domanda

1. Non saranno ammissibili richieste di contributo che non siano redatte ed inoltrate secondo le modalità e termini definiti dagli artt. 4 e 5.
2. Tutte Le comunicazioni inerenti l'istruttoria avverranno attraverso la Posta Elettronica Certificata, pertanto il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modello di richiesta un indirizzo PEC di riferimento.
3. L'ufficio competente può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, fissando un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta dell'interessato, deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

ART.7

Adozione del provvedimento di concessione del contributo e prenotazione di spesa.

1. La Giunta camerale provvederà a deliberare la concessione dei contributi in base a considerazioni di merito e/o eventuali orientamenti prioritari, oltre che in riferimento ai criteri generali di ammissibilità e priorità definiti dai precedenti articoli. In merito può avvalersi dell'analisi preventiva e del parere consultivo di gruppi di lavoro costituiti in seno all'Ente camerale.
2. L'elenco contenente i soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate e la quantificazione del contributo concesso dalla Giunta della Camera di Commercio sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di deliberazione e sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione sull'esito del procedimento di richiesta del contributo.
3. Ai sensi del D.P.R. 254/2005, il dirigente responsabile provvede alla prenotazione della spesa nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento.
4. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - l'importo del contributo
 - la forma di intervento prevista
 - il soggetto beneficiario;
 - la precisazione, in relazione alla forma di intervento prevista e circa le modalità di liquidazione del contributo subordinando nel caso di contributi, sovvenzioni, ecc. per la tipologia b) di interventi di cui all'art. 2, la sua erogazione al rispetto delle condizioni previste dal successivo art. 8 del presente regolamento;
 - eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc..

ART.8

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo spettante.

Tutte le iniziative e/o progetti finanziati dovranno essere realizzati nell'anno di riferimento, e comunque in tempo utile per la regolare rendicontazione.

Il soggetto beneficiario del contributo dovrà inviare la richiesta di liquidazione corredata della documentazione necessaria entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la non liquidazione del contributo determinato.

In caso l'iniziativa non sia rendicontata entro il termine di cui sopra decade senza deroga il diritto del beneficiario ad esigere la liquidazione del contributo concesso.

La richiesta di liquidazione e i relativi allegati dovranno essere inoltrati, pena inammissibilità, solo a mezzo Posta Elettronica Certificata e con firma digitale del Legale Rappresentante, alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica presente sul sito www.ra.camcom.gov.it unitamente ai seguenti allegati obbligatori:

1. relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che riporti in particolare i risultati della stessa sul piano della promozione e della ricaduta economica sul territorio della provincia e dalla quale risulti la descrizione in merito alla pubblicità e visibilità data al contributo camerale nell'ambito della promozione e realizzazione dell'iniziativa unitamente alla copia scansionata del materiale promozionale prodotto, ai sensi del successivo art. 9.
2. Rendicontazione delle Entrate e delle Spese sostenute. Le entrate realizzate o comunque accertate, incluso il contributo camerale, e le spese sostenute regolarmente documentate, dovranno essere dichiarate a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Sarà inoltre necessario allegare la scansione delle fatture e documenti di spesa probatori, recanti apposita dicitura di riferimento al progetto/iniziativa e/o codice CUP (comunicato in sede di notifica della concessione del contributo).

Pervenuta la documentazione di cui al punto 2, l'ufficio ne verifica la conformità, completezza e contenuto considerando l'ammissibilità delle spese a rendiconto secondo la tipologia indicata all'art. 5.

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del progetto fino al termine ultimo per la rendicontazione finale. Le spese non regolarmente rendicontate come definito al punto 2 saranno considerate non ammissibili.

Il contributo camerale liquidato potrà dar luogo, a consuntivo, al massimo al pareggio fra entrate dichiarate e le spese ammissibili e potrà essere quindi ridotto o revocato secondo il rispetto di tale principio e non potrà eccedere il 40% del totale delle spese ammissibili.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano difformità di spesa in difetto superiori al 30% rispetto a quanto ammissibile a preventivo, il soggetto beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione sullo svolgimento della iniziativa. Solo in caso sia mantenuta la coerenza sostanziale dei contenuti dell'iniziativa, il dirigente procederà alla liquidazione ridotta del contributo percentualmente alle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate.

Il dirigente dell'area autorizza la liquidazione del contributo spettante, attestando la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo procedurale ed amministrativo.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per 5 anni. L'ente si riserva di effettuare successivamente idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà effettuata da parte di questa Camera la relativa denuncia alla Procura della Repubblica.

L'Ufficio competente può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, fissando un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata.

La mancata risposta dell'interessato, entro i termini sopra indicati, deve intendersi quale rinuncia definitiva all'intero contributo concesso.

ART. 9

Visibilità al contributo camerale e promozione delle iniziative finanziate

Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'ente camerale, in maniera adeguata e proporzionale all'entità della contribuzione, è necessario, pena la possibilità di revoca del contributo, inserire nel materiale promozionale prodotto il logo della Camera di Commercio di

Ravenna con la dicitura “con il contributo di”.

L'ufficio competente alla gestione delle richieste di contributo, è disponibile, su richiesta, alla verifica preventiva circa il layout del materiale promozionale e ogni forma di comunicazione che coinvolga l'ente camerale.

Le iniziative finanziate in modo sostanziale dall'ente camerale potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente camerale (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

Il diritto del beneficiario ad esigere la liquidazione del contributo decade qualora, a giudizio della Giunta, su indicazione del dirigente, non sia data prova della adeguata pubblicità e visibilità data al contributo camerale nell'ambito della promozione e realizzazione dell'iniziativa.

ART. 10

Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

I contributi saranno concessi nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato e potranno configurarsi:

- come sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio provinciale nel suo complesso, senza in alcun modo concedere un vantaggio selettivo a talune imprese o talune produzioni. La presente misura pertanto si configura al di fuori del campo di applicazione dell'art. 107, paragrafo 1 del TFUE in materia di aiuti di stato incompatibili.
- Se il finanziamento si configura come aiuto di stato sarà erogato in regime de minimis ([Regolamento UE n. 1407/2013](#)) ed in tal caso non saranno ammesse le imprese che operino nei settori di attività esclusi da tale regime. Il regime del minimis comporta che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di “impresa unica”, non può beneficiare, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) e di altri regolamenti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli
(documento firmato digitalmente)